



**COMUNE DI CAMPLI**  
PROVINCA DI TERAMO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  
DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

---

*Approvato con delibera del Consiglio comunale n.4 del 15 aprile 2024*

Articolo 1  
*Istituzione*

1. La Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna è istituita dal Consiglio comunale con propria delibera, in applicazione dell'articolo 26 dello Statuto e dell'articolo 21 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del civico consesso.

Articolo 2  
*Principi*

1. La Commissione promuove l'attuazione effettiva del principio di uguaglianza dei cittadini sancito dagli articoli 2, 3, 37 e 51 della Costituzione. In tale ottica, in particolare, essa opera per sostenere la sostanziale pari opportunità fra i generi e per rimuovere gli ostacoli che, nei luoghi di lavoro, nei diversi contesti sociali e nelle istituzioni della comunità locale, di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
2. L'attività della Commissione si conforma altresì a quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

Articolo 3  
*Durata e sede*

1. La Commissione, in quanto organismo permanente dell'assemblea, dura in carica fino al termine della consiliatura.
2. La Commissione ha sede presso il Municipio e si riunisce in apposito locale dello stesso.

Articolo 4  
*Compiti*

1. La Commissione, con riferimento al contesto locale e in applicazione delle norme di Statuto e Regolamento richiamate nell'articolo 1, può svolgere i seguenti compiti:
  - a) di proposta, di controllo e di consulenza non vincolante sia con riferimento agli atti fondamentali e di programmazione di competenza del Consiglio, sia con riguardo agli atti di esecuzione di competenza della Giunta che abbiano incidenza su tematiche implicanti la parità tra uomo e donna;
  - b) di proposta, di controllo e di consulenza non vincolante su ogni altro atto del Consiglio, anche se non qualificato tra quelli di cui alla lettera a), quando vi sia rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile e, in particolare, sulla parità tra uomo e donna;
  - c) di proposta, nei riguardi del Consiglio e della Giunta, di provvedimenti e progetti ritenuti idonei a riequilibrare i ruoli tra uomo e donna della comunità locale nei campi sociale, politico, lavorativo e culturale;
  - d) di interventi per la rimozione di ogni eventuale forma di discriminazione o di mobbing in danno del personale femminile che presta servizio nel Comune di Campi;
  - e) di proposta a sostegno della presenza delle donne negli organi e organismi comunali;

- f) di promozione della rappresentanza femminile presso istituzioni, aziende ed enti dipendenti, partecipati, controllati o vigilati dal Comune;
  - g) di valutazione sullo stato di attuazione in ambito comunale delle leggi statali e regionali riguardanti la condizione femminile;
  - h) di proposta alle Commissioni provinciale e regionale sulle pari opportunità ai fini dell'eventuale adeguamento della legislazione regionale in tale materia.
2. La Commissione può altresì svolgere i seguenti compiti:
- a) di indagine sulla condizione femminile in ambito locale allo scopo di divulgarne i risultati attraverso dibattiti pubblici, incontri di studio, convegni e pubblicazioni;
  - b) di impulso nei riguardi dei competenti organi comunali affinché siano assunte iniziative di solidarietà e sostegno in favore delle donne che versino in situazione di emarginazione o disagio sociale o che siano oggetto di mobbing, molestie o violenza;
  - c) di informazione orientata all'inserimento nel mercato del lavoro delle giovani donne in cerca di prima occupazione o di riqualificazione professionale per le donne in attesa di ricollocazione;
  - d) di informazione orientata allo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
  - e) di promozione di progetti e interventi nelle scuole presenti nel territorio comunale per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere e per eliminare gli stereotipi di discriminazione sessista presenti nella comunicazione orale, scritta e massmediale.
3. La Commissione può svolgere qualsiasi altro compito e assumere ogni altra iniziativa purché coerente con i principi di cui all'articolo 2.

## Articolo 5

### *Rapporti di collaborazione*

1. La Commissione, per il perseguimento dei compiti di cui all'articolo 4, può in autonomia:
- a) costituire o partecipare a reti di relazione con l'associazionismo femminile;
  - b) stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni del Terzo settore che, a vario titolo, si occupano della condizione femminile, della parità di genere e dei diritti delle donne;
  - c) raccordarsi, al fine di condividere esperienze, iniziative e programmi, con gli organismi di promozione della parità di genere istituiti presso la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo;
  - d) raccordarsi con organizzazioni sindacali e imprenditoriali;
  - e) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca, anche di tipo universitario.

## Articolo 6

### *Composizione*

1. La Commissione è composta prevalentemente da donne, membri del Consiglio comunale. L'organismo può anche essere costituito esclusivamente da componenti femminili.
2. I membri della Commissione possono essere tre o cinque.
3. Nel caso in cui la Commissione sia costituita da tre membri, almeno due di essi devono essere di sesso femminile; nel caso in cui i membri dell'organismo siano cinque, quelli di sesso femminile devono essere almeno tre.
4. Se la Commissione è composta da tre membri, quelli di sesso femminile che rappresentano la maggioranza consiliare devono essere due; se l'organismo è costituito da cinque membri, quelli di sesso femminile che rappresentano la maggioranza dell'assemblea devono essere tre.
5. La Commissione è istituita a condizione che la componente femminile del Consiglio comunale consenta il rispetto dei criteri previsti dai commi comma 2, 3 e 4.

Articolo 7  
*Designazione dei membri della Commissione*

1. I componenti della Commissione sono distintamente designati dai rispettivi gruppi di maggioranza e minoranza consiliare ai quali appartengono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4.
2. La Commissione è istituita con apposita delibera adottata dal Consiglio comunale con la quale viene preso atto della designazione di cui al comma 1.

Articolo 8  
*Insedimento della Commissione*

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio almeno trenta giorni dopo la sua istituzione.
2. I lavori della seduta di insediamento sono coordinati dal Presidente del Consiglio fino a quando non si pervenga alla elezione di cui all'articolo 9.

Articolo 9  
*Elezione del Presidente*

1. Nella seduta di insediamento la componente femminile della Commissione, a maggioranza dei componenti, provvede a eleggere il Presidente. Tale carica spetta parimenti a un membro femminile dell'organismo.
2. Le funzioni del Presidente della Commissione per le pari opportunità sono quelle previste dall'articolo 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, al quale si rinvia.

Articolo 10  
*Membri esterni*

1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi del contributo di esponenti di associazioni e movimenti rappresentativi delle donne, in specie se di rilevanza regionale o nazionale.
2. La Commissione può avvalersi altresì di professionalità esterne - sia donne che uomini - in possesso di esperienza e competenza relativamente alla differenza di genere e pari opportunità nei vari campi del sapere (ad esempio: giuridico, economico, sociologico e psicologico). Lo stesso organismo, con proprio atto, stabilisce il numero (per un massimo pari ai membri interni), i requisiti e la procedura per la individuazione delle predette professionalità.
3. Gli esponenti di cui al comma 1 e le professionalità di cui al comma 2, designati dal Presidente, assumono il ruolo di membri esterni della Commissione.
4. I membri esterni partecipano alle riunioni dell'organismo senza diritto di voto.

## Articolo 11

### *Documento programmatico e relazione sull'attività svolta*

1. La Commissione, dopo la seduta di insediamento, predispone un documento di programmazione pluriennale con il quale indica schematicamente gli obiettivi della propria azione. Tale documento può essere successivamente modificato e/o integrato.
2. Di norma, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Commissione redige altresì una relazione sull'attività svolta, che trasmette al Presidente del Consiglio. Di tale relazione si provvede a darne comunicazione nella prima adunanza utile del civico consesso.
3. Le iniziative assunte, nei casi soprattutto di particolare rilevanza, possono essere portate alla conoscenza della comunità locale nelle modalità ritenute più idonee.

## Articolo 12

### *Decisioni*

1. La Commissione decide sulle questioni di propria competenza con voto palese.
2. Gli atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta difformi dal parere reso dalla Commissione comportano l'obbligo di motivazione.

## Articolo 13

### *Convocazione, funzionamento e verbalizzazione dei lavori della Commissione*

1. Per le modalità di convocazione, funzionamento e verbalizzazione dei lavori della Commissione trova applicazione la disciplina, alla quale si rimanda, prevista dagli articoli 17 e 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.
2. Del Regolamento di cui al comma 1 si applicano anche gli articoli 23 e 24 riguardanti, rispettivamente, la consultazione e l'audizione di organi, componenti di organi, responsabili di unità organizzative e amministratori di istituzioni, aziende ed enti, nonché l'eventuale partecipazione del Segretario comunale ai lavori della Commissione.

## Articolo 14

### *Gettoni di presenza e rimborso spese*

1. A norma dell'articolo 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, i membri della Commissione hanno diritto:
  - a) al gettone di presenza per ogni riunione, purché essa non sia svolta nello stesso giorno in cui si tengono le sedute del Consiglio e della Giunta;
  - b) al rimborso di spese documentate in ragione dell'esercizio della propria funzione.
2. Ai membri esterni di cui all'articolo 10, compatibilmente con la normativa in materia contabile e con la disponibilità di risorse eventualmente previste, può essere corrisposto un rimborso forfettario delle sole spese di viaggio sostenute e documentate per la partecipazione a ogni seduta della Commissione.

## Articolo 15

### *Dimissioni, decadenza, rimozione e surroga dei membri della Commissione*

1. A seguito di dimissioni, decadenza o rimozione di uno o più membri della Commissione, si procede a surroga.
2. Le cause di cessazione dalla carica di cui al comma 1 e le relative modalità procedurali sono analoghe, per le parti applicabili, a quelle previste dagli articoli 38, 39 e 40 del Regolamento di organizzazione funzionamento del Consiglio comunale. A tali norme si fa pertanto espresso rinvio.
3. Il gruppo consiliare al quale appartiene il membro dimissionario o cessato dalla carica per una delle cause di cui al comma 1 provvede a designare il nuovo componente della Commissione. Di tale nuova designazione il Consiglio ne prende atto con propria deliberazione.
4. Se a rassegnare le dimissioni o a cessare dalla carica per una delle cause di cui al citato comma 1 è il Presidente della Commissione, si procede nella prima riunione utile dell'organismo a eleggerne un altro a seguito di designazione di cui al comma 3.

## Articolo 16

### *Modificazioni e abrogazioni*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

## Articolo 17

### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.